

Protocollo d'intesa

ASSOPORTI – Associazione dei Porti Italiani

e

FEDERMANAGER

- Richiamati i protocolli d'intesa fra Assoporti e Federmanager siglati il 22 settembre 2003; il 18 aprile 2005 ed il 24 marzo 2011, relativi al trattamento economico e normativo dei dirigenti delle Autorità Portuali, compreso il Segretario Generale;
- Considerate le specialità del settore dei dirigenti delle Autorità Portuali e le diverse situazioni economiche e contrattuali in essere;
- Visto il testo dell'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato il 30 dicembre 2014 tra Confindustria e Federmanager;

tutto ciò premesso e considerato, convengono quanto segue

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle Autorità Portuali, compresi i Segretari Generali, fermo restando quanto disposto dal 3° comma, dell'art. 10, della L. n. 84/94, è disciplinato dall'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato il 30 dicembre 2014 tra Confindustria e Federmanager (Allegato).
2. Ribadita la peculiarità dei dirigenti delle Autorità Portuali – compresa la figura del Segretario Generale convengono di individuare congiuntamente, con specifico accordo, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, i trattamenti minimi annui lordi della retribuzione di posizione fissa dei dirigenti delle Autorità Portuali, con riferimento al Segretario Generale, ai dirigenti di area/simili e dirigenti.
3. Ribadiscono, altresì, la condivisa opportunità di determinare, nel quadro delle compatibilità economico finanziarie di ciascun ente, modelli gestionali e retributivi che leghino quote variabili della retribuzione del dirigente ad indici e/o risultati aziendali, basati il più possibile su criteri oggettivi e su un processo di valutazione trasparente, nonché l'esigenza di assicurare un equilibrio negli assetti retributivi, in coerenza ai sopra richiamati indici e/o risultati aziendali nei confronti di tutti i dirigenti. Pertanto convengono di individuare congiuntamente, entro il termine di cui al precedente punto n. 2 (3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo), indicatori di riferimento per la

determinazione della parte variabile della retribuzione, sulla base di criteri e principi di oggettività e trasparenza.

4. A decorrere dalla data di individuazione dei trattamenti minimi della retribuzione di posizione di cui al precedente punto 2. e degli indicatori di cui al punto 3., si intende non più applicabile il punto 4. del Protocollo di intesa 24 marzo 2011.
5. Sempre entro il termine di cui al precedente punto n. 2 (3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo) le parti si impegnano ad attivare, per il tramite di ASSIDAI, apposita polizza assicurativa per il trattamento sanitario integrativo a favore dei dirigenti in servizio, con una contribuzione: a carico del datore di lavoro pari all'1,5% del TMCG applicato per effetto del contratto collettivo nella misura massima di € 80.000,00; a carico del dirigente, pari ad € 300,00.

Per i dirigenti che già beneficiano di un trattamento sanitario integrativo, a livello aziendale si individueranno le eventuali coperture integrative, fermo rimanendo i predetti limiti economici complessivi per il datore di lavoro e per il dirigente.

Roma, 22 dicembre 2015

Per l'Associazione Porti Italiani

ASSOPORTI


Per Federmanager



